

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/Cf

(2001/2002)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dott. Pasquale de LISE | - Vice Presidente |
| Cons. Carlo MALINCONICO | - Componente |
| Prof. Mario SANINO | - Componente |
| Prof. Mario SERIO | - Componente |
| Prof. Silvio TRAVERSA | - Componente |

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 21 gennaio 2002, ha emesso i seguenti pareri il cui testo qui di seguito si trascrive:

1. QUESITO SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART. 22 DELLO STATUTO FEDERALE SULLA NECESSITA' CHE I COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE FACCIANO PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il quesito che viene posto concerne l'interpretazione del primo comma dell'art. 22 dello Statuto della Federazione. Tale disposizione è del seguente testuale tenore: Il "*Comitato di Gestione è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna Componente tecnica designato all'inizio di ogni quadriennio olimpico.*"

In particolare occorre accertare se i componenti del Comitato di Gestione debbano far parte del Consiglio Federale, ovvero possano essere designati soggetti non consiglieri federali.

Ad avviso della Corte Federale la lettera e la ratio della norma sono nel senso che i componenti del Comitato di Gestione debbano necessariamente far parte del Consiglio Federale: tale convincimento è confortato dalle considerazioni che seguono.

1. L'art. 4 dello Statuto prevede che sono organi della Federazione: "*a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) i Vice-Presidenti; d) il Comitato di gestione; e) il Consiglio Federale f) il Collegio dei Revisori dei Conti.*"

Il Comitato di Gestione è poi menzionato sia nell'art. 15, che nell'art. 22.

La prima norma elenca le Funzioni di Gestione della Federazione e, per ciò che consente il Comitato di Gestione, puntualizza che *“il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 31 dicembre di ciascun anno.*

Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno”.

L'altra norma (art. 22), come si è precisato all'inizio, ne individua la composizione al primo comma; peraltro con il secondo comma si ribadiscono le funzioni del Comitato di Gestione e si precisa ancora che *“il Comitato di Gestione coadiuva il Presidente federale nell'adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio Federale; esprime al Consiglio Federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare della F.I.G.C. e per la prestazione di servizi, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza.”*

2. Dalle riportate disposizioni è possibile dedurre che il Comitato di Gestione è sostanzialmente lo strumento esecutivo della Federazione e segnatamente del Consiglio Federale di cui attua le determinazioni. Le funzioni del Comitato di Gestione sono simmetricamente collegate con quelle del Consiglio Federale.

Trattasi in definitiva di organo conformato sul modello organizzativo sia della struttura societaria (v. art. 2381 cod. civ.) sia della struttura pubblicistica degli enti locali, (v. art. 4 L. 5 aprile 1951 n. 203) quanto meno prima delle innovazioni apportate con la legge 8 giugno 1990 n. 142 e quindi con il T.U. 18 agosto 2000 n. 267. In entrambe le ipotesi ora richiamate è previsto che l'organo esecutivo sia composto di soggetti che facciano parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio Comunale.

Non si rinviene alcun valido elemento ostativo ad offrire della norma in esame la stessa chiave di lettura desumibile dai casi ora riportati.

Del resto, la appartenenza dei componenti dell'organo esecutivo anche all'organo da cui le determinazioni da attuare provengono, appare una regola conseguente alla esigenza di assicurare da un lato omogeneità degli interventi e dall'altro di evitare la possibilità che l'organo di esecuzione possa, attraverso la costituzione di una diversa maggioranza, vanificare le decisioni adottate dall'organo deliberante.

3. Conclusivamente la Corte Federale è del parere che i componenti del Comitato di Gestione così come individuato dall'art. 22, I comma, dello Statuto siano individuati tra coloro che fanno parte del Consiglio Federale; ne consegue che all'inizio di ogni quadriennio olimpico ciascuna Lega e ciascuna Componente tecnica designerà tra i componenti del Collegio Federale quale soggetto dovrà far parte del Comitato di Gestione.

2. QUESITO SULLA COMPATIBILITA' DELLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO FEDERALE CON QUELLA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SETTORE TECNICO

Con il quesito in oggetto si chiede di conoscere se un componente del Consiglio Federale, carica elettiva, possa essere nominato quale componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico.

Osserva la Corte che, ai fini della soluzione del quesito, vengono in considerazione gli articoli 11 e 26 dello Statuto della Federazione.

L'articolo 11 stabilisce che la F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio, avvalendosi di un apposito Settore Tecnico, cui è preposto un Presidente con un Consiglio Direttivo.

Ne consegue che le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono qualificabili come carica federale.

I requisiti di elegibilità e di compatibilità per la nomina a componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico sono, dunque, quelli previsti dal citato articolo 26 per le cariche federali.

Quest'ultima disposizione espressamente prevede che la qualifica di componente eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Trattasi di incompatibilità che, ponendo un divieto di accesso alle cariche federali, è di stretta interpretazione. Essa non può, dunque, estendersi a cariche diverse da quelle elettive quale quella di componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico.

Conclusivamente, nessuna incompatibilità sussiste per la nomina di un componente del Consiglio Federale a componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico.

E' appena il caso di aggiungere che naturalmente, con riferimento alla deliberazione di nomina, dovrà astenersi, allontanandosi dalla sala della riunione, il componente del Consiglio Federale nominato a componente del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 21 gennaio 2002

IL SEGRETARIO
(Dott. Guglielmo Petrosino)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)

